



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 656

Prot. n.

OGGETTO:

Emergenza sanitaria Covid-19 - Applicazione della disposizione di cui all'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 nel) 'ambito delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, nonché di ulteriori attività individuate dal rispettivo codice ATECO.

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del 16 maggio 2020

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	MAURIZIO FUGATTI
Presenti:	VICEPRESIDENTE ASSESSORE	MARIO TONINA MIRKO BISESTI ROBERTO FAILONI MATTEA GOTIARDI STEFANIA SEGNANA ACHILLE SPINELLI GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	LUCACOMPER
Relatore	MAURIZIO FUGATTI	

Il Relatore comunica:

a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di disposizioni nonnative, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19.

Tali disposizioni, per le quali si rimanda alle varie fonti normative di riferimento (vedasi decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia autonoma di Trento ecc.), hanno introdotto misure restrittive necessarie al contenimento del contagio, ma hanno altresì inciso sia sui comportamenti delle persone sia sullo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.

In questo momento, le misure di contenimento adottate nella prima fase di sviluppo dell'epidemia, sul territorio provinciale così come nelle altre Regioni d'Italia, hanno contribuito in misura determinante all'appiattimento della curva epidemica con riduzione dei nuovi casi e conseguente alleggerimento della risposta assistenziale a carico del servizio sanitario.

Tuttavia dette misure, sebbene abbiano permesso di superare la fase emergenziale più acuta, stanno producendo conseguenze economiche e sociali non sostenibili nel medio-lungo periodo.

Pertanto, la Provincia autonoma di Trento, come del resto altri enti territoriali in ambito nazionale, tramite la ricerca di un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico territoriale, si appresta ad allentare le misure di contenimento a favore di una progressiva e graduale ripresa delle attività economiche.

In questa prospettiva, si richiama quanto testualmente previsto dall'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, ossia: *"Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale."*

In attuazione di tale disposizione la Provincia autonoma di Trento ha disposto con propria deliberazione n. 608 del 2020 la riapertura, a decorrere dal 15 maggio 2020, delle attività commerciali al dettaglio, di cui alla categoria del Codice ATECO 47 non ancora ammesse ai sensi della disciplina statale e provinciale, permanendo, tra l'altro, la misura relativa alla chiusura domenicale e festiva fino al 17 maggio 2020 delle attività di vendita di generi alimentari, elencate nell'allegato I del DPCM 26 aprile 2020, così come disposta con ordinanza emergenziale del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 2 maggio 2020 prot. 241403/1 e con l'ulteriore specificazione che gli orari di apertura delle attività commerciali rimangono regolati dalle rispettive norme di settore.

Tale allentamento delle misure di contenimento è stato ritenuto possibile in ragione del miglioramento di alcuni indicatori che attestano un decremento costante dell'epidemia sul territorio provinciale, dopo la fase più critica registrata nella seconda metà di marzo.

A tal proposito, si rimanda al contenuto del documento dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento dal titolo "REPORT COVID-19: LA MALATTIA - aggiornamento al 12 maggio 2020" (allegato I) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che evidenzia il

co s ta nte tre nd di rallentamento dell' epidemia nell' ultim o pe rio do, anali zzando l' evoluzione della stessa, in cons iderazione di sei profili di valutaz ione ind icativ i:

- 1) Se zione I - andame nto e pidemia,
- 2) Sezione 2 - andamento ricov eri;
- 3) Se zione 3 - andamento RS A;
- 4) Se zione 4 - guarigione;
- 5) Sezione 5 - test effettuati;
- 6) Sezio ne 6 - personale contag iato.

Sempre sulla scorta della valutaz ione della situazione epidemi ologica rapprese ntata attraverso i documenti so pra r ichiamati, la Provinc ia inte nde ora disciplina re l' avv io a deco rrere dal 18 maggio 2020 delle attività dei se rvizi di ristoraz ione, compres i nel codice ateco 56, comprens ivo di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie in cui lo stesso si a rticola e dei servizi dei parrucchieri e di a ltri trattamenti estetici compresi nel codice ateco 96.02, comprensivo di tutti i gruppi, classi, categorie e so ttocategorie **in** cui lo stesso si articola, no nché i co d ici ateco 96.09.02 e 96.09.03 e di ulteriori attività eco no mic he co mnesse a que lle già riaperte d a d isposizioni statali e/o provinciali.

1. Attività dei servizi cli ristorazione di cui al codice ATECO 56, comp.-ensi vo cli tutti i gruppi, classi, categorie e so ttocategorie in cui lo stesso si articola

Un relazione all' attivazion e di tali attività non s i rinviengono a livello st atale i P rotocolli tra Governo e parti socia li o tra minis teri o pa rti sociali cui la no rma prov incia le sopra rich iamata fa riferimento.

Si o sse rva tuttav ia che INAIL ha adottato un " Docume nto tec nico su ipotes i di rimodulaz ione delle misure contenitive del co ntag io da S ARS-CoV-2 nel se ttore della risto razione", a pp ro vato dal Co mitato Tecnico Sc ie ntifico (CTS) is ti tuito presso la Prote zione Civile nella sed uta de l 18 magg io 2020. Ta le documento, come chia ramente espresso nelle premesse, ha la finalità di *"f ornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l'obiettivo di garan tire la salute e sicurezza sia degli operatori che dei consumatori"*.

Come specificato sempre nelle premesse del prede tto documento, lo stesso co ntiene misure di ca ratter e generale, idonee a rappresen ta re " un elenco di crit e r i guida di cui tener conto nelle s ingole s ituaz io ni" .

Pur rite nendo, conseguenteme nte, che le mis ure conten ute nel Documento tec nico per loro stessa natura non prese ntino ca ratter e presc rittivo e non siano for ma lm ente asc ri vibili ai Protoco lli incl usi nei DPCM statali dei qua li la legge pro vinciale imp one il rispe tto, sia pure limit a tamente ai princip i e alle linee gene rali, si ritiene che il documento INAIL rapprese nti una ind icazione significat iva in riferimento a lle misure di preve nzione e protez ione da ado ttare ne i se rvizi di risto razione, come pure alle mis ure spec ific he per la protezione de l lavoratore da adottare.

Il Doc umento tec nico per i se rvizi di r is toraz io ne so ttolinea inoltre co me " la rio rga nizzaz io ne del setto re della risto razio ne dovrà necessa ria mente affianca re mis ure di prevenz ione e protez io ne collettive e individui, contando anche s ulla co llaboraz ione attiva de ll' ute nza che dovrà continu are a mettere in prat ica i com portamenti prev isti pe r il contrasto alla diffusione dell' epide mia." .

Le misure sopra evide nziare, non ave nti ca ratter e coge nte, co me già rilevato, posso no essere rimod ulate in ambit o reg ionale (come sta già avvenendo in a ltre regio ni) al fine di individ uare solu zio ni anche diverse, comunque idonee a garantire i medes imi livelli di sicurezza.

In part ico lare l' Az ie nda provin c ial e per i Se rvizi Sa nitari - D ipa rtime nto di Prevenzione - ha fatto pe rvenire alla Pro vi ncia a uto noma di Trento in data 1 5/05/2 0 2 0 un doc umento il q uale, co n riferime nto al se ttore della risto razione e dei pubblic i ese rc izi, ha costituito punto di rife rimento per l' a pprovazio ne de ll' allegato 2) che forma parte int egrante de lla prese nte de lib e razione. Il testo a llega to tie ne a ltre s i co nto di quanto formulato

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al Governo in data 15 maggio e di qui unto successivamente previsto dal Governo nel Decreto legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta iniziata il 15/05/2020 come da comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 46 pubblicato alle ore 01.20 del 16/05/2020.

2. Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici compresi nel codice ATECO 96.02 , comprensivo di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie in cui lo stesso si articola.

Un' relazione alla attivazione di tali attività non si rinviene a livello statale in Progetti tra Governo e parti sociali o tra ministeri o parti sociali in cui la norma provinciale sopra richiamata fa riferimento.

Si osserva che l' INAIL ha adottato un " Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici", approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile nella seduta del 12 maggio 2020. Tale documento, come chiaramente esposto nelle premesse, ha la finalità di *"fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l'obiettivo di garantire la salute e sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti"*.

Come specificato sempre nelle premesse del predetto documento, lo stesso contiene misure di carattere generale, idonee a rappresentare " un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni".

Pur ritenendo, conseguentemente, che le misure contenute nei predetti documenti per lo stesso natura non presentino caratteristiche prescrittive e non siano formalmente ascrivibili ai Protocolli inclusi nei DPCM statali dei quali la legge provinciale impone il rispetto, si può rimandare ai principi e alle linee generali, si ritiene che il documento INAIL rappresenti una indicazione significativa in riferimento alle misure di prevenzione e protezione da adottare nei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, come pure alle misure specifiche per la protezione del lavoratore da adottare.

Le misure sopra evidenziate, non avendo carattere cogente, come già rilevato, possono essere rimodulate in ambito regionale (come sta già avvenendo in altre regioni) al fine di individuare soluzioni anche diverse, come univoci e idonee a garantire i medesimi livelli di sicurezza.

Un ambito provinciale, in data 15 maggio 2020, a seguito di confronto con le parti sociali e gli enti competenti, il Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento ha adottato un dettagliato Protocollo che individua le linee guida per la gestione del rischio COVID-19 nel settore della cura alla persona. Ai lavori per la formazione del protocollo sono sempre stati convocati sia le parti sociali sia i rappresentanti di TNAIL e INPS per il territorio provinciale, secondo il principio di leale collaborazione e condivisione sia nell'ambito sociale che istituzionale.

Tale Protocollo a livello provinciale (allegato 3) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione - che si muove su un piano di sostanza le affinità rispetto a quanto previsto dal documento TNAIL - contiene indicazioni specifiche e di maggiore dettaglio rispetto alle misure incluse nel documento INAIL, assicurando, pur nella diversità delle scelte operate, analoghi standard di sicurezza.

Attraverso l'applicazione delle misure contenute nel citato Protocollo provinciale, considerata la situazione epidemiologica come sopra rappresentata, appare ragionevole nell'ottica di quel bilanciamento di interessi di cui sopra consentire in ambito provinciale il riavvio dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici compresi nel codice ATECO 96.02 a partire da lunedì 18 maggio 2020.

3. Attività economiche varie connesse a quelle già previste da disposizioni statali e/o provinciali

La Giunta provinciale, sempre nell'ottica di cui è il ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute e della tutela del tessuto socio-economico territoriale di cui sopra, ritiene opportuno ripartire sul territorio provinciale, a partire dal 18 maggio 2020, altre attività economiche connesse o

all'interno della filiera di quelle già consentite da disposizioni statali e/o provinciali, nel rispetto di tutte le prescrizioni individuate e nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020;

In particolare, si intende riaprire le seguenti attività con il rispettivo codice ATECO:

55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.22.00	Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.29.90	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
77.40.00	Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
79	Attività dei servizi delle Agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
81.10.00	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.01	Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

Tra l'altro, in una cornice di più ampio respiro, l'art. 4 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 ha previsto che la Giunta provinciale, per affrontare l'attuale emergenza sanitaria anche nell'ottica di promozione e sviluppo dell'imprenditoria (attraverso la fissazione di criteri, condizioni, modalità e termini di applicazione, nonché le spese ammissibili), individui contributi straordinari a favore degli operatori economici, anche mediante compensazione fiscale, per sostenere i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all'implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del COVID-19.

Nel contempo, il rispetto delle misure individuate riveste importanza essenziale per la sicurezza di clienti e operatori. Si ritiene pertanto che il mancato rispetto delle misure debba comportare la sospensione dell'attività.

Considerata, inoltre, la rilevanza della valutazione della situazione epidemiologica rispetto al riavvio delle attività sospese sul territorio provinciale, è necessario prevedere, nel caso in cui il costante monitoraggio dei indicatori di diffusione del contagio da COVID 19 dovessero rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, la nuova sospensione dell'esercizio delle attività riaperte con la presente deliberazione.

Come prescritto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 3 del 2020, in data 15 maggio 2020 sono state sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sull'intenzione di adottare una deliberazione dal presente contenuto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

audit alla relazione;

- sentite le Strutture di competenza;
- visto l'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3;
- visto il "REPORT COVID-19: LA MALATTIA - aggiornamento al 12 maggio 2020" dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;
- visto il Protocollo provinciale di salute e sicurezza sul lavoro per le attività di cura alla persona, adottato in data 15 maggio 2020;
- visto il Documento tecnico INAIL approvato in data 10 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile sulla ristorazione;
- visto il Documento prot. n. 268527/Pres trasmesso dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;
- visto il Documento tecnico INAIL approvato in data 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nel settore della cura alla persona;
- visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto e fare proprio il contenuto del documento intitolato "REPORT COVID-19: LA MALATTIA - aggiornamento al 12 maggio 2020" dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento Allegato I) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);
2. di consentire, a partire da lunedì 18 maggio 2020, l'esercizio sul territorio provinciale di tutte le attività dei servizi di ristorazione di cui al codice ATECO 56, comprensivo di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie in cui lo stesso si articola;

3. di disporre il rispetto sul territorio provinciale, da parte di tutte le attività di cui al codice ATECO 56, comprensivo di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie in cui lo stesso si articola, di quanto previsto di quanto previsto dall'Allegato 2) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4. di consentire, a partire da lunedì 18 maggio 2020, l'esercizio sul territorio provinciale di tutte le attività dei servizi dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici di cui al codice ATECO 96.02, comprensivo di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie in cui lo stesso si articola ed i codici 96.09.02 e 96.09.03;
5. di disporre il rispetto sul territorio provinciale, da parte di tutte le attività di cui al codice ATECO 96.02, comprensivo di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie in cui lo stesso si articola, di quanto previsto dal Protocollo di data 15 maggio 2020 con il titolo " *Protocollo di Sicurezza sul Lavoro per le attività di cura alla persona - rischio biologico Covid 19*", Allegato 3) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
6. di consentire, a partire da lunedì 18 maggio 2020, l'esercizio sul territorio provinciale di tutte le seguenti attività con il rispettivo codice ATECO:

55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio commesse alle aziende agricole
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
77.11.00	Noleggio di autoveicoli ed autoveicoli leggeri
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.22.00	Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.29.90	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
77.40.00	Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
79	Attività dei servizi delle Agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività commesse
81.10.00	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.01	Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.19.91	Ricarica di bombole per attività subacquee

7. di disporre il rispetto sul territorio provinciale, da parte di tutte le attività di cui al punto precedente delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020;
 8. di disporre, a cura degli organi di controllo competenti, la sospensione di quelle attività che, non rispettando le prescritte misure di cui ai punti 3-5-7, non assicurino adeguati livelli di protezione per le persone;
 9. di dare atto che il contenuto dei protocolli di prevenzione potrà essere continuamente aggiornato alla luce di migliori evidenze tecniche e di prevenzione del contagio;
- I O. di dare atto che, nel caso in cui il costante monitoraggio dei indici di diffusione del contagio da COVID 19 dovessero rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l'esercizio delle attività riaperte con la presente deliberazione;
11. di disporre la comunicazione della presente deliberazione al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento e a tutti i Comuni;
 12. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
 13. di dare atto che contro la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.